



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Ravenna*

AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della provincia di Ravenna

LORO SEDI

OGGETTO: Documenti individuali per l'espatrio dei minori.

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che il corrispondente Dicastero degli Affari esteri ha recentemente comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono, pertanto, essere iscritti sul passaporto dei genitori.

Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento CE n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.

In particolare, il citato Ministero ha chiesto il coinvolgimento dei Comuni sotto il profilo dell'adozione di iniziative di divulgazione della informazione di cui sopra, attraverso gli uffici aperti al pubblico o attraverso forme ritenute più opportune, al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere.

Con l'occasione, si comunica, altresì, che il ministero della Giustizia, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l'assenso di entrambi i genitori.

Tale indirizzo trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d'identità valida per l'espatrio; infatti, il Ministero della Giustizia ha osservato che, a fronte del diritto costituzionalmente garantito all'espatrio (art.16 Cost.), si pone il limite alla tutela dei minori (art.30 Cost.) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di adottare ogni opportuna iniziativa ai fini della più ampia diffusione in sede locale delle indicazioni ministeriali nella materia in argomento.

Si ringrazia per la faticosa e consueta collaborazione.

IL PREFETTO
(Bruno Corda)

"Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. emanato con d.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa."